

(N.B. ISA, SCA e Sfo prestino particolare attenzione alle clausole del contratto in cui è presente la locuzione Stazione appaltante nelle ipotesi relative all'esecuzione del contratto al fine di, eventualmente e opportunamente, sostituirla con la propria denominazione, che sostituirà anche la locuzione "sede del lotto di riferimento".)

N. _____ **di Repertorio**

Contratto per il servizio di pulizie e d'igiene ambientale delle Sedi VV.F della **DIREZIONE REGIONALE CALABRIA;**
Impresa _____ con sede legale
in _____, Via _____
n. _____, c.a.p. _____, Codice fiscale/Partita IVA
n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ nell'Ufficio della
Direzione Regionale VV.F. Calabria davanti a me dott.
_____, *Ufficiale Rogante* per i contratti e
le aste pubbliche di questa Stazione appaltante, sono comparsi il dott.
ing. _____, Direttore Regionale
VV.F. Calabria, agente in nome e per conto dei Comandi dei Vigili
del Fuoco della Direzione Regionale Calabria, e _____ il sig.-
_____, in qualità di Rappresentante Legale
dell'Impresa _____ con sede in _____, via _____, cap
_____, iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di _____ con il numero di

C.F./P.IVA _____ e che, nel corso del presente atto, viene più brevemente indicata con la parola “Impresa”.

I medesimi, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso, giusta la facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano alla presenza dei testimoni a questo contratto.

Premesso che, con invito in data _____, prot. n. _____, si è dato avvio ad una procedura ristretta sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Consip per l’affidamento del servizio di pulizie e d’igiene ambientale presso le Sedi VVF della Direzione Regionale Calabria; che in detta procedura è rimasta aggiudicataria l’Impresa _____, come rilevasi dai verbali di gara _____ allegati e facenti parte integrante del presente contratto.

ART. 1

PREMESSA

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

Volendosi ora procedere alla stipula, si conviene e si sottoscrive quanto segue.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente contratto il servizio di pulizie e d'igiene ambientale, espletato a cura dell'Impresa presso le sedi di seguito riportate:

Direzione Regionale.....

Comando Provinciale

Distaccamento di

Nel fascicolo planimetrico facente parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato (il documento originale è agli atti della Stazione appaltante) sono riportati il numero degli edifici delle sedi sopraindicate, con i relativi indirizzi e le superfici suddivise per ciascuna Area omogenea. Si precisa che la tipologia dei locali afferenti all'Area omogenea 6 è prevista soltanto per la sede di

L'Impresa si impegna a garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di modifica, in aumento o in diminuzione, dei locali e/o degli spazi da pulire e/o in caso di variazione di sede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – di seguito denominato Codice - ed alle stesse condizioni del presente contratto, secondo le modalità di calcolo indicate nell'articolo 5.

Le modalità di svolgimento del servizio sono riportate nelle tabelle prestazionali, facenti parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegati .

L'Impresa si dichiara consapevole degli obblighi di riassunzione derivanti dal C.C.N.L. di categoria nei confronti del personale attualmente in servizio presso le sedi VV.F. oggetto dell'appalto. Il relativo elenco è parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato e il documento originale è agli atti della Stazione appaltante.

Dichiarazione, peraltro, già espressa nell'Offerta Economica allegata al presente contratto (allegato).

ART. 2.1.

PULIZIA PER EVENTI PARTICOLARI

L'Impresa, come da tabella dei Criteri di valutazione par. A.5.3. (allegato), si impegna a espletare il servizio di pulizia per gli eventi di seguito individuati in misura non superiore a tre eventi l'anno:
..... (l'individuazione degli eventi è a carico della stazione appaltante e può trattarsi, ad esempio, della Festa di S.Barbara, oppure di altro tipo di evento aperto al pubblico o che richieda particolare organizzazione da parte della stazione appaltante.)

In occasione di tali eventi sono richieste le seguenti operazioni di pulizia, prima e/o dopo l'evento stesso: (la stazione appaltante indica le pulizie da effettuare nel rispetto delle tabelle prestazionali).

Gli eventi sono calendarizzati nel POA secondo le indicazioni della Stazione appaltante.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato comporta la comminatoria di sanzione ai sensi del successivo art. 11.

ART. 3

MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche devono essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali e nel rispetto di quanto indicato nei "Criteri Tabellari Categoria 1 Servizi di Pulizia" presentato in sede di gara.

In conformità a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al punto 10.1.1. Indicatore di Prestazione Relativo al Servizio di Pulizia (IPP) entro 20 giorni dall'inizio del servizio il Gestore del servizio dell'Impresa dovrà recarsi presso tutte le sedi oggetto dell'appalto (art. 2) per effettuare, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione designato dalla Stazione appaltante ovvero un suo sostituto, la verifica in merito alla presenza presso ciascuno stabile dei macchinari

e delle attrezzature, offerte dall'Impresa, nonché la conformità degli stessi alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato 3 – Tabella criteri di attribuzione dei punteggi offerta tecnica ed economica, di seguito criteri tabellari. A tal fine si rinvia a quanto previsto nell'allegato 1A Capitolato Tecnico Categoria 1.

In caso di eventuali difformità, sia a causa della mancanza di macchinari/attrezzature, sia nel caso che tali strumenti non risultino in condizioni di perfetta efficienza, il Responsabile Unico del procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione stabilirà un termine (non superiore a 10 gg. lavorativi) entro il quale l'Impresa sarà tenuta alla rimozione di tali inadempimenti.

Nel caso in cui ciò non avvenga nei termini prescritti, verrà applicata dalla Stazione appaltante la penale prevista dall'art. 11 del presente contratto.

Nel caso di impiego di macchine idropultrici che utilizzano detergenti, vanno evitate le pressioni elevate delle soluzioni irrorate e le nebulizzazioni con formazioni di aerosol.

Le operazioni di pulizia e risciacquo del materiale utilizzato devono essere codificate al personale addetto, per evitare che la pulizia si trasformi in un'involontaria distribuzione dello sporco.

La scelta del metodo e dei prodotti da impiegare (alcalini, acidi, neutri, anfoteri) deve scaturire da un esame tecnico delle situazioni contingenti:

- tipo di superficie da trattare;
- tipo di sporco (organico, inorganico);
- tipo di substrato;
- durezza dell'acqua di diluizione dei detergenti.

Tutti i prodotti chimici, i disinfettanti, i detersivi e i prodotti detergenti comuni, nonché gli ulteriori prodotti (carta igienica, sapone liquido negli appositi dosatori, prodotti di sanificazione ecc.), forniti dall'Impresa, dovranno essere conformi alle caratteristiche descritte dal citato decreto ministeriale, al paragrafo 5.3 “ Specifiche tecniche”, rispondenti alla normativa vigente in materia, autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi del par. 5.3.2. “ prodotti disinfettanti”, nonché adattarsi alla struttura e all'uso cui sono destinati.

L'Impresa è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati.

L'Amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

L'Impresa deve sottoporre al Direttore dell'Esecuzione, tenendo conto di quanto indicato nella Relazione Tecnica, prima dell'inizio del

servizio ed ad ogni variazione durante l'esecuzione dello stesso, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare, comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il pH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza, le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le Schede di Sicurezza.
- le verifiche richieste dal D.M. 24 maggio 2012.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione.

Il Comando di riferimento si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.

La fornitura dei sacchi per la raccolta dell'immondizia, necessari per il rivestimento e per il successivo svuotamento dei contenitori

portarifiuti urbani e dei posacenere (ove presenti), sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

L'Impresa provvede quindi al trasporto all'esterno, nei cassonetti appositamente predisposti, dei rifiuti raccolti; inoltre provvede a dotare i servizi igienici e l'infermeria di idonei contenitori (usa e getta) e provvede altresì al relativo ritiro, trasporto e smaltimento ai sensi della vigente normativa.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà inizio il 01.03.2020 e si concluderà il 28.02.2022.

Allo scadere del termine l'Impresa, su richiesta della Stazione Appaltante, è tenuta ad eseguire il servizio oltre la scadenza prevista, per il periodo eventualmente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto e fino alla data di inizio del servizio da parte dell'Impresa subentrante. A tal fine le parti dovranno stipulare un contratto in forma pubblico-amministrativa per il periodo di durata della proroga.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto di proroga e nei relativi allegati.

ART. 5

IMPORTO DELL'APPALTO

Al presente contratto viene attribuito il valore di euro (diconsi euro /), comprensivo di costi fissi per la sicurezza, più IVA al 22 % per complessivi euro (diconsi euro /) per tutti i servizi oggetto dell'appalto, come risulta dall'Offerta Economica (allegato), che formano parte integrante del presente contratto.

L'importo complessivo del contratto potrà subire variazioni in caso di modifica, in aumento o in diminuzione, dei locali e/o degli spazi da pulire e/o in caso variazione di sede (vedi art. 2).

L'importo del presente contratto verrà quindi proporzionalmente rapportato alla nuova superficie.

I prezzi unitari resteranno fissi per il primo anno di validità contrattuale.

Non è prevista la clausola di revisione dei prezzi.

ART. 6

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa costituisce (2) di euro (diconsi /) pari al % dell'importo netto della prestazione contrattuale (3), come da (2) n. del rilasciata da (allegato).

In caso di inesecuzione, totale o parziale, degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, la Stazione Appaltante ha facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo della cauzione, in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e del danno subito.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 la cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di idoneo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio. Tale documento sarà rilasciato dalla Stazione appaltante all'esito delle opportune verifiche, in particolare previa presentazione della certificazione del competente Ufficio I.N.P.S., dalla quale risulti che sono stati assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei servizi appaltati. Nel caso di controversie, la cauzione sarà svincolata dopo la loro risoluzione.

ART. 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si precisa che le fatture dovranno essere predisposte in modalità elettronica, come di seguito meglio specificato.

L'Impresa, ai sensi del D.M. n° 55 del 3.04.2013, art. 6, comma 1, ha l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica che dovrà contenere i seguenti dati:

- Codice Univoco Ufficio 0XXX00
- Denominazione IPA Ufficio: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – XXXXXXXXXXXX.

In ogni fattura elettronica dovrà esser inserita, nel campo riservato, la descrizione dell'oggetto del servizio. La dicitura dovrà essere completata con l'indicazione dell'importo corrispondente alla spesa da rendicontare.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa dello “split payment” ai sensi della legge n. 190/2014 cd. “legge di stabilità 2015”, art. 1 c. 629 lett. b) si precisa che le fatture dovranno contenere esplicito riferimento al regime fiscale utilizzato.

È consentita la fatturazione separata, qualora richiesta dalla mandataria o capogruppo nell'ipotesi prevista dall'art. 48, comma 13.

A norma dell'articolo 4 “Decorrenza degli interessi moratori”, commi 4 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs.

9 novembre 2012 n. 192, i pagamenti saranno disposti dalla Stazione appaltante entro il termine di 60 gg dalla ricezione della fattura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C. relativamente ai lavoratori dipendenti, o soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'affidamento, nonché previa apposizione del nulla osta sulla stessa da parte del Direttore dell'esecuzione (di cui al successivo art. 20), a seguito di accertamento del rispetto dei dettami contrattuali. Ai fini della verifica sull'esatta esecuzione della prestazione l'Impresa dovrà produrre idonea documentazione da cui si possa rilevare la presenza nominativa e le ore di lavoro prestate dal proprio personale nel rispetto del POA ed eventuali successive modifiche (art. 19) presentato alla Stazione appaltante.

Tuttavia, per il pagamento delle fatture si richiama la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 3 del D.Lgs.vo n. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.. Eventuali interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, a norma del combinato disposto dell'articolo 2 "Definizioni", lettere d), e) ed f) e dell'articolo 5 "Saggio degli interessi" del predetto Decreto Legislativo, salvo disposizioni normative sopravvenute più favorevoli per l'Amministrazione.

In caso di inadempienze si applicherà quanto previsto all'art. 11.

Il pagamento avverrà, per il tramite della Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ esclusivamente mediante bonifico sul seguente c/c bancario (indicare estremi della Banca d'appoggio).

L'Impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che esonera, in difetto di tale notificazione, le Direzioni Regionali o la sede del lotto di riferimento per i pagamenti eseguiti, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all'Impresa mandataria. Pertanto, la Direzione Regionale o la sede del lotto di riferimento provvederà alla liquidazione delle fatture esclusivamente a favore di quest'ultima, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, lettere a), b) e c).

ART. 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 10

VERIFICHE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il RUP si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa al Capitolato Tecnico, alle disposizioni del presente contratto, ai Criteri Tabellari e

comunque a tutta la documentazione di gara, nonché alle normative vigenti in materia.

I controlli avranno ad oggetto la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e degli elementi di valutazione indicati nei Criteri Tabellari sotto riportati:

A.1. Certificazioni

A.2. Qualità della struttura organizzativa

A.3. Qualità del piano di lavoro, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate

A.4. Misure formative e informative

A.5. Qualità dei servizi migliorativi

B.1. Modalità e strumentazione per la valutazione e il controllo del livello di servizio

C.1. Soluzioni tecniche

C.2. Soluzioni organizzative

C.3. Prodotti, macchinari e attrezzature.

In caso di difformità ai dettami contrattuali il R.U.P., su proposta del D.E.C. o dei collaboratori di questo, con diffida scritta, potrà fissare un termine utile per la regolarizzazione o per l'eventuale applicazione della penalità.

Tali regolarizzazioni non daranno luogo ad alcun compenso in quanto forniti a compensazione dell'inadeguato servizio di pulizia.

In caso di mancata regolarizzazione o inadempienza, il R.U.P., su segnalazione del D.E.C. o dei collaboratori di questo, applicherà una penale come di seguito specificato:

- per ogni sopravvenuta irregolarità relativa alle Certificazioni indicate nei Criteri Tabellari alla lettera A.1. è comminata una penale di importo pari a €500,00;
- per ogni difformità relativa al punto A.2. (qualità della struttura organizzativa), è comminata una penale pari ad €500,00;
- per ogni difformità relativa al punto A.3. (Qualità del piano di lavoro, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate) è comminata una penale pari ad €500,00;
- per ogni difformità relativa al punto A.4. (Misure formative e informative) è comminata una penale pari ad €500,00;
- per ogni difformità relativa al punto A.5. (Qualità dei servizi migliorativi), si prevede quanto segue:
 - in relazione a quanto indicato nei sub criteri A.5.1 e A.5.4 di cui alla *“Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”* è comminata una penale pari ad €500,00;

- in relazione a quanto indicato nel sub criterio A.5.2 di cui alla *“Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”* è comminata una penale pari ad €250,00 per ogni giorno di disservizio;
- in relazione a quanto indicato nel sub criterio A.5.3 di cui alla *“Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”* e all’art. 2.1 del presente schema di contratto è comminata una penale pari ad € 500,00 per il mancato servizio in occasione dell’evento come sopra individuato;
- per ogni difformità relativa al punto B.1. (Modalità e strumentazione per la valutazione e il controllo del livello di servizio) è comminata una penale pari ad €500,00;
- per ogni difformità relativa al punto C.1. (Soluzioni tecniche) è comminata una penale pari ad €500,00;
- per ogni difformità relativa al punto C.2. (Soluzioni organizzative) si prevede quanto segue:
 - in relazione a quanto indicato nel sub criterio C.2.1 di cui alla *“Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”* è comminata una penale pari ad €500,00;
 - in relazione a quanto indicato nel sub criterio C.2.2 di cui alla *“Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”*, per il mancato

rispetto dell'impegno ivi indicato è comminata una penale pari ad € 500,00;

- in relazione a quanto indicato nel sub criterio C.2.3 di cui alla *"Tabella di valutazione dell'offerta tecnica"* per ogni mancato rispetto dell'impegno ivi indicato, è comminata una penale pari ad €1000,00;

- per ogni difformità relativa al punto C.3. (Prodotti, macchinari e attrezzature) si prevede quanto segue:

- in relazione a quanto indicato nei sub criteri C.3.1 e C.3.2 di cui alla *"Tabella di valutazione dell'offerta tecnica"*, è comminata una penale pari ad €500,00;
- in relazione a quanto indicato nel sub criterio C.3.3 di cui alla *"Tabella di valutazione dell'offerta tecnica"*, è comminata una penale pari ad €1000,00.

- Per ogni giorno di mancato espletamento del servizio si applica una penale pari a 1000 euro;
- per la non conformità delle attività sottoposte a ispezione o del loro mancato ripristino è comminata una penale complessivamente pari a 1.000,00 euro;

- per le non conformità di cui all'articolo 3 del presente schema contrattuale è comminata una penale pari a 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al completamento del parco macchine in piena efficienza;
- per la mancata sostituzione del personale segnalato nei casi previsti dal successivo art. 18 è comminata una sanzione pari a 500 euro.

È previsto il cumulo delle sanzioni comminate per le singole difformità di cui sopra.

In caso di contraddittorio, fino alla sua definizione, l'Impresa è tenuta comunque all'espletamento del servizio; qualora non vi provveda, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa, salva comunque l'applicazione delle previste penali.

Le penalità per inadempienza verranno conteggiate e detratte mensilmente all'atto della liquidazione della fattura del mese di riferimento.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata all'Impresa la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è fatto altresì divieto per l'Impresa di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i

crediti derivanti dal contratto, salvo l'autorizzazione espressa della Direzione Regionale/sede del lotto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 13

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., art. 91 e dal D.P.C.M. n. 187/1991, art. 1, l'Impresa, in caso di cambio di denominazione, cessione di azienda, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile.

ART. 14

RISOLUZIONE

Ciascuna controparte avrà la facoltà di risolvere il contratto qualora l'altra parte non adempia alle proprie obbligazioni ai sensi degli artt.

1453 e 1463 del codice civile con le modalità previste all'art. 1454 del codice civile.

Inoltre, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa mediante PEC, oppure, in subordine, con raccomandata A/R, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, ai sensi del comma 3 del sopra citato decreto sono considerate gravi inadempienze:

- l'applicazione, nell'arco dello stesso anno, di cinque penalità, per diverse tipologie di inadempienza, ovvero tre penalità, per la stessa tipologia di inadempienza;
- violazione delle disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto;
- mancato assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi in materia di flussi finanziari di cui all'articolo 9;
- interruzione del servizio;
- in caso di cessione del contratto e/o del credito, come esplicitato all'art. 12;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- cessione d'azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione in contrasto con quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- concordato preventivo senza continuità aziendale, o fallimento, o stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o pignoramento a carico dell'Impresa;
- rifiuto dell'esibizione dei libri matricola e/o paga delle maestranze impiegate;
- nel caso di revoca della certificazione sul Sistema di Qualità rilasciato ai sensi della norma UNI-EN ISO 9001:2015, nonché delle certificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
- mancato espletamento del servizio in una o più sedi per 10 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di 30 giorni;
- ipotesi di cui al successivo art. 23 (Avvalimento).

Nei suddetti casi la Direzione Regionale, previa intimazione scritta all'Impresa, si riserva il diritto di risolvere il contratto, anche parzialmente con riferimento a singole sedi territoriali mediante l'adozione di atti modificativi del contratto originario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la

facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa fatta salva, comunque, l'applicazione delle previste penali.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Direzione Regionale non compenserà le prestazioni non eseguite e provvederà all'incameramento della cauzione, con riserva del risarcimento dei maggiori danni.

L'Impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa, secondo quanto disposto dall'art. 2228 c.c.

ART. 15

RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese (art. 1671 c.c.).

In caso di impossibilità sopravvenuta a seguito di soppressione di sede oppure nel caso in cui la sopravvenuta normativa non consenta l'erogazione del servizio con le modalità previste nel presente contratto, spetterà all'Impresa esclusivamente il corrispettivo dovuto fino al momento nel quale il recesso diviene operante, senza che l'Impresa stessa possa pretendere alcunché (art. 2228 c.c.).

ART. 16

OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'Impresa si impegna ad impiegare personale professionalmente qualificato e adeguatamente formato per l'espletamento del servizio cui è preposto e nel rispetto di quanto indicato nei Criteri Tabellari presentati in sede di gara.

Il personale addetto all'espletamento del servizio, compresi i soci delle cooperative, dovrà risultare in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'Impresa dovrà predisporre i controlli sanitari, previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare e garantire in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento, indicante anche la denominazione dell'Impresa. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in generale da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società/Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale ivi compresa la forma cooperativa.

L'Impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Nei casi di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Impresa appaltatrice e dell'Impresa subappaltatrice, ove previsto il subappalto, si applica il Codice, articolo 30, commi 5 e 6, come richiamato dall'articolo 105, comma 13.

In particolare, qualora si rilevi un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante dovrà disporre, direttamente agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa.

In caso di inadempienza retributiva dell'appaltatore o del subappaltatore, la Stazione appaltante, previa intimazione scritta al pagamento al soggetto inadempiente, potrà corrispondere, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa, fermo restando il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14 del presente atto.

L'Impresa si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione, lotta alla delinquenza mafiosa, nonché di ogni qualsiasi altra norma che dovesse comunque avere attinenza con il rapporto giuridico di cui trattasi.

ART. 17

RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, a quanto disposto dall'art. 28, nonché all'adozione delle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza, indicate nel Documento Unico di Valutazione dei rischi, facente parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato (il documento originale è agli atti della Stazione appaltante).

L'Impresa deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni. mediante l'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità degli operai impiegati nel servizio e dei terzi, ivi

compresi i dispositivi di protezione individuale, individuati nei criteri tabellari e nel presente contratto.

L'Impresa deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Direttore dell'esecuzione Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. e) del decreto legislativo sopra richiamato.

ART. 18

PERSONALE DELL'IMPRESA ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e deve essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale dell'Impresa non dovrà avere, a proprio carico, sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale.

Il personale dell'Impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Impresa deve assicurare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

È facoltà della Stazione appaltante, previa segnalazione della Sede VV.F. di riferimento, richiedere all'Impresa di allontanare dal servizio il personale addetto che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto agli obblighi sopra richiamati.

In tal caso, l'Impresa deve provvedere alla sostituzione del proprio personale entro il termine indicato nella comunicazione della Stazione appaltante.

Si applicano, in caso di inadempimento, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

L'Impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, deve comunicare l'elenco nominativo completo del personale che intende impiegare con le esatte generalità, qualifiche e mansioni, nonché la dichiarazione che, dai controlli effettuati, lo stesso non ha, a proprio carico, sentenze di condanna di cui sopra.

L'elenco nominativo deve essere, altresì, corredato della copia di un valido documento di riconoscimento.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, anche temporanee, deve essere comunicata al Direttore dell'esecuzione o a un suo collaboratore, previa accettazione, prima che il nuovo personale sia avviato all'espletamento del servizio.

Le stesse informazioni richieste per il personale impiegato nell'appalto devono essere fornite per il personale di riserva o in sostituzione.

Ciascun lavoratore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma 3 ed art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008).

ART. 19

OBBLIGHI E ONERI DELL'IMPRESA

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto e allegati.

L'impresa deve redigere il Piano Operativo della Attività (POA) quale programma mensile, su base giornaliera, con la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento nel rispetto di tutte le indicazioni date dalla Stazione Appaltante. Tale POA viene elaborato nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara e dal presente contratto, comprensivo di tutti i documenti che ne fanno parte integrante, anche se non materialmente allegati; dal POA devono anche risultare le maestranze impiegate nei diversi lavori ed i relativi orari di svolgimento del servizio.

Il suddetto Piano Operativo deve essere presentato prima dell'inizio dell'appalto, ai fini di una ottimizzazione o adeguamento dello stesso a particolari esigenze logistiche e/o strutturali. Inoltre, devono essere formalmente concordate con il Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni,

ad esempio in caso di rideterminazione della metratura delle superfici, così come previsto dall'art. 5.

L'Impresa deve nominare e comunicare alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo di un proprio responsabile qualificato, (più avanti indicato come "Gestore del Servizio"), per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Tale Gestore deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità. Egli ha il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa provvederà anche a nominare contestualmente un sostituto, che opererà in caso di assenza del responsabile e ne darà comunicazione entro i termini suddetti alla Stazione appaltante.

L'Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni causati, alle persone o alle cose, arrecati nel corso dell'espletamento del servizio o a seguito della sua esecuzione.

A copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire dall'esecuzione del presente contratto si allega copia della polizza assicurativa n. _____ del _____, rilasciata da _____ (allegato _____).

L'Impresa si impegna a produrre, ad ogni scadenza, copia della polizza assicurativa debitamente rinnovata.

L'Impresa si assume l'onere di sollevare la Stazione Appaltante e le Sedi VV.F. di riferimento da ogni azione che possa essere intentata nei suoi confronti ed a costituirsi per esso, se richiesto, in ogni controversia giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni, infortuni o pregiudizi derivanti dall'appalto.

L'Impresa, in ogni caso, deve comunque provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni viene effettuato congiuntamente alla presenza di idonei rappresentanti delle parti contraenti. A tale scopo, il R.U.P. comunica per iscritto con sufficiente anticipo, comunque non inferiore a cinque giorni consecutivi, all'Impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Impresa di intervenire. In caso di mancata collaborazione da parte dell'Impresa, il R.U.P. procede autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che deve essere corrisposto dall'Impresa.

L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale causa che possa, prevedibilmente, modificare le modalità e l'entità del servizio previsto nel POA e concordare soluzioni alternative con la Stazione appaltante; si obbliga, altresì, ad apportare variazioni al POA senza sollevare eccezioni o pretese di qualsiasi natura, in caso di comunicazione di particolari esigenze operative o di servizio o straordinarie.

Rimane a cura e a carico dell'Impresa l'approvvigionamento sia di tutti i materiali e prodotti da fornire (sapone liquido, carta igienica, ecc.) che dei prodotti, dei materiali, delle macchine e/o attrezzature necessarie all'espletamento di tutto il servizio previsto nella documentazione di gara.

In particolare, l'Impresa dovrà fornire asciugamani di carta a perdere che dovranno essere preventivamente accettati dalla Stazione appaltante, da collocare negli appositi distributori, installati nei locali dei servizi igienici.

Al momento della cessazione del rapporto contrattuale, l'Impresa si impegna a lasciare i locali delle sedi VV.F. oggetto dell'appalto liberi da cose di sua proprietà.

L'Impresa garantisce che il personale adibito al servizio è a tutti gli effetti da essa dipendente. Si impegna, altresì, ad impiegare il suddetto personale nelle entità numeriche adeguate a svolgere il servizio sopraindicato.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, del personale impiegato, l'Impresa deve comunque garantire il corretto svolgimento del servizio e nel contempo si impegna a garantire al personale che sostituisce le medesime condizioni contrattuali del personale sostituito.

In presenza di situazioni particolari, quali agitazioni sindacali e/o scioperi del personale addetto al servizio, lo stesso deve essere comunque erogato con le modalità e i tempi previsti dai Criteri Tabellari e dal POA, senza alcun onere aggiuntivo.

Qualora l'Impresa non sia in grado di ottemperare, il R.U.P. provvede al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto, precedentemente segnalato dal Direttore dell'esecuzione da detrarre dalle relative fatture.

L'Impresa è tenuta, in ogni caso, a darne preventiva e tempestiva comunicazione, nonché a garantire almeno un servizio di emergenza.

Qualora quest'ultimo non venisse garantito, la Stazione Appaltante, previa segnalazione della Sede VV.F. di riferimento, si riserva la facoltà di provvedere tramite terzi, addebitando all'Impresa le spese sostenute, fermo restando il diritto di risolvere il contratto a norma dell'art. 14.

ART. 20

ONERI E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DELLE SEDI DI RIFERIMENTO.

La Stazione appaltante si obbliga a fornire, a proprie spese, energia elettrica (luce e forza motrice) e acqua per lo svolgimento del servizio e a dare comunicazione all'Impresa di ogni eventuale causa che possa, prevedibilmente, modificare le modalità e le entità del servizio previsto (guasti agli impianti, sospensioni e/o riduzioni dell'attività, mancanza di energia ecc.) per concordare soluzioni alternative.

Per far fronte ad eventuali particolari esigenze operative e/o di servizio e/o straordinarie, la Stazione appaltante:

1. si obbliga ad ottemperare nei confronti dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 derivanti dall'affidamento di un appalto all'interno della propria struttura;
2. comunica all'Impresa il nominativo del proprio Direttore dell'esecuzione, e eventuali collaboratori, che avranno il compito di verificare il rispetto da parte dell'Impresa di quanto previsto dal presente contratto, comprensivo di tutti i documenti che ne fanno parte integrante, anche se non materialmente allegati, sia ai fini del rilascio del nullaosta necessario per la liquidazione delle fatture mensili, che per la rilevazione di eventuali inadempienze.

Il Direttore dell'esecuzione deve dare tempestiva comunicazione all'Impresa delle eventuali variazioni da apportare al POA.

Il Direttore dell'esecuzione deve, altresì, segnalare e concordare con l'Impresa eventuali variazioni al POA, nonché dare comunicazione all'Impresa di ogni eventuale causa che possa prevedibilmente modificare le modalità e l'entità del servizio previsto, per concordare soluzioni alternative.

Il Direttore dell'esecuzione, inoltre, accerterà periodicamente il livello di gradimento del servizio e ne comunicherà gli esiti all'Impresa al fine di individuare ulteriori condizioni e soluzioni migliorative del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione comunica all'Impresa la data delle ispezioni, sulla base di check – list appositamente predisposte (vedi “Appendice 1 al Capitolato Tecnico Check List di controllo servizio di pulizia”), allo scopo

di introdurre elementi migliorativi o azioni correttive. Le ispezioni saranno effettuate direttamente dal Direttore dell'esecuzione o da un suo collaboratore.

ART. 21

DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti legali l'Impresa elegge domicilio in presso la sede legale dell'Impresa situata in Via . Per eventuali controversie nascenti dall'attuazione del presente contratto resta intesa tra le parti la competenza del Foro ove ha sede la Stazione appaltante XXXXXX, con esclusione dei Fori facoltativamente alternativi a norma dell'art. 25 del codice di procedura civile.

ART. 22

SUBAPPALTO

È previsto il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I servizi da subappaltare, già indicati in sede di offerta sia in termini prestazionali, sia economici, non dovranno in ogni caso superare il 30% dell'appalto.

Almeno venti giorni prima dell'inizio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà depositare presso la sede della Stazione

appaltante il/i contratto/i di subappalto. I contratti dovranno essere altresì corredati della certificazione prevista dalla vigente normativa attestante il possesso, da parte dei subappaltatori, dei necessari requisiti per lo svolgimento dei servizi assegnati.

Nel caso di accertata impossibilità (formalmente documentata) di affidare il subappalto ad uno dei soggetti indicati dall'Impresa all'atto dell'offerta, il nuovo affidamento può avvenire solo su autorizzazione della Direzione regionale/ sede del lotto di riferimento previo accertamento dei requisiti d'idoneità previsti.

La Direzione regionale/ sede del lotto di riferimento provvederà alla liquidazione delle fatture all'Impresa appaltatrice, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13.

Ai fini del D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2, all'inizio dell'appalto, l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla Direzione regionale/ sede del lotto di riferimento il codice fiscale dei lavoratori impiegati nel subappalto.

Ai fini della liquidazione delle fatture a favore dell'appaltatrice, quest'ultima dovrà trasmettere alla Direzione regionale/ sede del lotto di riferimento la documentazione attestante l'avvenuto versamento, da parte dell'Impresa subappaltatrice, delle ritenute fiscali, nonché dei

contributi previdenziali e assicurativi, relativi ai lavoratori impiegati nel subappalto.

ART. 23

AVVALIMENTO

Si applica l'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'aggiudicatario e l'Impresa ausiliaria, che nel corso della procedura ristretta ha messo a disposizione i propri requisiti economico-finanziari richiesti dal Bando di Gara, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 89, comma 5, del Codice.

La Direzione regionale/sede del lotto di riferimento eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

ART. 24

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa, nell'espletamento del servizio, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione delle disposizioni contenute nella propria Offerta, con particolare riferimento ai Criteri Tabellari.

L'Impresa, altresì, si obbliga ad eseguire il servizio secondo quanto stabilito nella documentazione di gara.

ART. 25

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI

Il presente contratto è integrato dalla documentazione di gara dell'appalto.

Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente contratto e documenti che ne sono parte integrante, anche se non materialmente integrati, l'appalto sarà regolato dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a:

- dal Codice Civile;

- dalla Legge e dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche;
- dal D.P.R. n. 207 del 2010, ultravigente, se applicabile al presente contratto;
- dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- dal D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012;
- Allegato 1 al decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura dei prodotti per l'igiene";
- dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

ART. 26

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e di registrazione restano a carico dell'Impresa.

ART. 27

ALLEGATI

Il presente atto si compone degli allegati, prodotti in bollo, di seguito indicati:

1. Aggiudicazione
2. Offerta Economica;
3. Criteri tabellari;
4. Verbali di Gara;
5. Certificato della Camera di Commercio;
6. DURC;
7. Documento attestante l'avvenuto deposito cauzionale costituito dall'Impresa a garanzia degli obblighi assunti. A tal riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 103 del Codice il deposito cauzionale dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste per la cauzione provvisoria (vedi file denominato "Riduzione cauzione");

8. Polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso terzi;
9. Casellario giudiziale;
10. Certificato attestante i carichi pendenti;
11. Elenco del personale attualmente in servizio;
12. Procura notarile in copia autentica, laddove il contratto sia stipulato da persona, avente titolo, delegata dal Rappresentante Legale dell'Impresa;
13. In caso di Associazione Temporanea d'Impresa atto di costituzione dell'A.T.I.

ART. 28

APPROVAZIONE

Il presente atto, che vincola l'Impresa contraente fin dal momento della sottoscrizione, impegnerà la Direzione Regionale/ sede del lotto di riferimento soltanto dopo che sarà stato approvato ed il relativo decreto sarà stato registrato presso gli organi competenti.

Il presente contratto viene formato in modalità elettronica, mediante apposizione della firma digitale da me, Ufficiale Rogante, ai sensi della Legge n. 221/2012, art. 6, comma 13. Il presente contratto consta fin qui di numero pagine e viene da me letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano e

sottoscrivono mediante le proprie firme digitali, apposte in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale delle predette parti, di cui io, sottoscritto, Ufficiale Rogante sono certo.

IL DIRETTORE REGIONALE

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. per esplicita accettazione degli articoli 2, 2.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 28, del presente contratto.

L'IMPRESA

L'UFFICIALE ROGANTE
